

Articolo 14-bis **(Cessazione della qualifica di rifiuto)**

Commento curato dai servizi di documentazione di Camera e Senato

L'**articolo 14-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica ed integra (ai commi 1-3) la disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto (c.d. *end of waste*) contenuta nell'art. 184-ter del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e reca (ai commi 4-10) ulteriori disposizioni in materia.

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni.

Condizioni da soddisfare per l'end of waste (comma 1)

Il comma 1 **modifica una delle condizioni da soddisfare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto**, contenuta nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), al fine di allineare la norma nazionale vigente al nuovo testo della corrispondente lettera a) del paragrafo 1 dell'art. 6 della direttiva rifiuti 2008/98//CE risultante dalle modifiche apportate dalla direttiva 2018/851/UE.

A differenza del testo vigente, ove si prevede che, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, è necessario che la sostanza o l'oggetto sia comunemente utilizzato per scopi specifici, il nuovo testo previsto dal comma in esame (che riproduce la nuova disposizione europea succitata) prevede che **la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici**.

Disciplina transitoria nelle more dell'emanazione di criteri end of waste (comma 2)

Il comma 2 riscrive il comma 3 dell'art. 184-ter del Codice che reca la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*).

Si tratta di una nuova riscrittura, dopo quella recentemente operata dall'art. 1, comma 19, del D.L. 32/2019 (c.d. decreto-legge sblocca cantieri), con cui si è cercato di superare i problemi generatisi in seguito alla sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato, senza però pervenire, a detta di molti operatori del settore e della dottrina, ad una soluzione soddisfacente.

L'art. 184-ter del Codice dispone che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni individuate nelle lettere da a) a d) del medesimo comma (che riproducono sostanzialmente le condizioni indicate dalla direttiva).

Lo stesso articolo (al comma 2) dispone che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfino i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

Il comma 2, in particolare, dispone che i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero "in mancanza di criteri comunitari, caso per

caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

In attuazione di tale disposizione sono stati emanati alcuni regolamenti *end of waste*: il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari - CSS), il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso) e il D.M. 15 maggio 2019, n. 62 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di prodotti assorbenti per la persona - PAP)^[48].

Per gli altri materiali, per i quali non sono stati emanati criteri *end of waste*, il comma 3 dell'art. 184-ter del Codice, nel testo previgente la conversione in legge del D.L. 32/2019, disponeva che, nelle more della loro adozione, continuano ad applicarsi le disposizioni per il recupero semplificato dettate dai decreti del Ministro dell'ambiente emanati in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

Sulla base di tale normativa, con [nota n. 10045 del 1° luglio 2016](#), il Ministero dell'ambiente aveva confermato il potere, in capo alle regioni e agli enti da esse delegati, di definire, in assenza di regolamenti comunitari o ministeriali, criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in sede di rilascio delle autorizzazioni, quindi "caso per caso". Successivamente, però, con la [sentenza n. 1229/2018](#), il Consiglio di Stato ha negato che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto potere alcuno di «declassificazione» del rifiuto in sede di autorizzazione.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, "è del tutto evidente che, laddove si consentisse ad ogni singola Regione, di definire, in assenza di normativa UE, cosa è da intendersi o meno come rifiuto, ne risulterebbe vulnerata la ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni", dato che la disciplina dei rifiuti ricade, per costante giurisprudenza costituzionale, nella materia della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" (lettera s) del secondo comma dell'art. 117 Cost.), di competenza esclusiva dello Stato.

In altre parole, "pur essendo le Regioni titolate del potere di concedere le autorizzazioni per il recupero, esse tuttavia sono sprovviste di quello di individuare autonomamente i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in base ai quali concedere tali autorizzazioni"^[49].

Al fine di pervenire ad una soluzione, nella seduta del 19 aprile 2018 la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato un ordine del giorno ([n. 18/46/SRFS/C5](#)) per chiedere al Governo di proporre una modifica normativa esplicita in grado di consentire alle regioni di decidere le singole casistiche di *end of waste*.

Sulla questione è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'UE che, con la [sentenza 28 marzo 2019, causa C-60/18](#), ha affermato, tra l'altro, che "l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ... in forza della quale, qualora non sia stato definito alcun criterio a livello dell'Unione europea per la determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto per quanto riguarda un tipo di rifiuti determinato, la cessazione di tale qualifica dipende dalla sussistenza per tale tipo di rifiuti di criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale".

Nel punto 24 della citata sentenza, la stessa Corte sottolinea altresì che "risulta, inoltre, dalla formulazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98 che gli Stati membri possono prevedere la possibilità di decisioni relative a casi individuali" e che l'obbligo, contenuto in tale disposizione, di notifica alla Commissione "riguarda i progetti di regola tecnica e non le decisioni individuali".

Si fa notare che la riscrittura del paragrafo 4 operata dalla nuova direttiva rifiuti (n. 2018/851/UE) afferma in modo esplicito che le "decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535. Gli Stati membri

possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti”.

Al fine di superare le problematiche evidenziate, il comma 19 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 ha riscritto il comma 3 dell’art. 184-ter del Codice al fine di chiarire che, nelle more dell’emanazione di criteri *end of waste*:

- la disciplina transitoria a cui faceva riferimento il testo previgente (vale a dire le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente datati 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269) continua ad applicarsi in relazione alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti;
- il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti (di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III-bis, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006) avviene, da parte delle regioni, sulla base dei criteri indicati negli allegati dei succitati decreti ministeriali (in particolare, nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998; nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 161/2012; nonché nell'allegato 1 al D.M. 269/2005) per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.

Con la riscrittura operata dal D.L. 32/2019 si è altresì prevista l’emanazione di linee guida da parte del Ministero dell'ambiente per garantire l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della nuova normativa introdotta ed è stato previsto che, successivamente, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione di tali linee guida, i titolari delle autorizzazioni rilasciate in forza delle disposizioni recate dal comma in esame devono presentare all’autorità competente apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida medesime.

Al fine di approfondire gli effetti di tale riscrittura, nella seduta del 31 luglio 2019, l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha deliberato lo svolgimento di un'[indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto \(«end of waste»](#)). Nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine è stato più volte evidenziato come la norma introdotta dal D.L. 32/2019 non sia riuscita nell’intento di risolvere i problemi del settore.

Ciò è stato confermato anche dal Ministro dell’ambiente che, nel corso dell'[audizione del 12 settembre 2019](#) presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, ha sottolineato (con riferimento alla riscrittura operata dal decreto «sblocca cantieri») che “la nuova disposizione riguarda solo i flussi di materiali cosiddetti «tradizionali», cioè regolati dai suddetti decreti ministeriali a cui facevo riferimento, che non sono aggiornati all'evoluzione tecnologica del 1998, del 2005 e del 2012, quindi tecnologicamente un po’ datati ormai. Per questa ragione, la nuova formulazione ... a mio parere non può ritenersi risolutiva di tutte le esigenze del settore”.

In dottrina è stato inoltre evidenziato che sarebbe stato preferibile, anziché continuare a fare riferimento ai “vecchi decreti sul recupero” (D.M. 5 febbraio 1998, ...), cercare di velocizzare e snellire la loro modifica al fine di favorire “quelle attività che, impiegando tecnologie più innovative per il riciclo dei rifiuti, sono anche le più efficaci per la tutela ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare”^[50].

Ciò premesso, è possibile analizzare nel dettaglio le nuove disposizioni introdotte dal comma in esame.

Disciplina transitoria per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni (art. 184-ter, comma 3, primo periodo)

Il primo periodo del nuovo comma 3 dell'art. 184-*ter* dispone che, **in mancanza di criteri specifici di *end of waste*** (adottati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo), **le autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti** (di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III-*bis*, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006), **per lo svolgimento di operazioni di recupero** ai sensi del presente articolo, **sono rilasciate o rinnovate:**

§ **nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1, della direttiva 2008/98/CE;**

§ **e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori**, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Le condizioni indicate dall'art. 6, paragrafo 1, della direttiva sono le quattro condizioni recepite dal comma 1 dell'art. 184-*ter* del Codice (con l'unica differenza che viene eliminata con la riscrittura prevista dal comma 1 dell'articolo in esame).

Appare opportuno evidenziare che i contenuti dei sopra menzionati criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, sono gli stessi che le lettere da a) ad e) del paragrafo 2 dell'art. 6 della direttiva prevedono per i criteri dettagliati stabiliti dalla Commissione europea al fine di assicurare, per determinati tipi di rifiuti, l'applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1.

Occorre altresì ricordare che il successivo paragrafo 3 dell'articolo 6 della direttiva stabilisce che "laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e)".

Il paragrafo 4, inoltre, dispone che "laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana".

Si fa notare che, rispetto, al testo vigente (cfr. secondo periodo del comma 3), nel periodo in esame non vi è più il riferimento alla normativa sul recupero semplificato, ma si rinvia a criteri da definire in sede di autorizzazione.

Si fa altresì notare che nel nuovo testo in esame sono soppresse le disposizioni secondo cui le autorizzazioni in questione individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per

garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del Codice per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero.

Si fa notare che la riscrittura in esame appare in linea con quanto richiesto dal criterio di delega contemplato (ai fini del recepimento della nuova direttiva rifiuti n. 2018/851/UE) dall'art. 16, comma 1, lettera e), della legge di delegazione europea 2018 (approvata in via definitiva dal Parlamento e in attesa di pubblicazione sulla G.U.).

Tale criterio, infatti, richiede, tra l'altro, di "riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851".

Disciplina transitoria per le procedure semplificate di recupero (art. 184-ter, comma 3, secondo periodo)

Il secondo periodo del nuovo comma 3 dell'art. 184-ter dispone che, in mancanza di criteri specifici *end of waste* (adottati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo), per le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti **continuano ad applicarsi** le disposizioni di cui al **D.M. 5 febbraio 1998** e ai regolamenti di cui ai **decreti del Ministro dell'ambiente n. 161/2002 e n. 269/2005**.

Si osserva che tale disposizione è pressoché identica a quella recata dal primo periodo del testo vigente del comma 3.

Si fa altresì notare che nel nuovo testo in esame sono soppresse le disposizioni che prevedono l'emanazione di apposite linee guida da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana".

Sono altresì soppresse le disposizioni che prevedono che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle citate linee guida, "i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida". La disciplina relativa alle autorizzazioni in essere e a quelle rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore dell'articolo in esame è infatti dettata dai nuovi commi 7 e 8 dell'articolo in esame.

Controllo dei nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, conseguenti adeguamenti e monitoraggio delle attività di controllo (commi 3 e commi 4)

I commi 3 e 4 aggiungono i nuovi commi da 3-*bis* a 3-*septies* e il comma 4 dell'art. 184-*ter* del Codice.

Tali disposizioni disciplinano, nell'ordine:

- a) il controllo dei nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati;
- b) il successivo adeguamento degli impianti alle conclusioni dei controlli medesimi;

c) il monitoraggio delle attività di controllo.

a) controllo delle autorizzazioni (commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, primo periodo)

Il nuovo **comma 3-bis** prevede che le **Autorità competenti** al rilascio delle autorizzazioni **comunicano all'ISPRA** (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) i **nuovi provvedimenti autorizzatori** adottati, riesaminati o rinnovati, **entro 10 giorni** dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

A sua volta l'**ISPRA o, su sua delega, l'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente** (ARPA) territorialmente competente, in base al disposto del nuovo **comma 3-ter**, effettua un **controllo, a campione** (sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis e in contraddittorio con il soggetto interessato) **della conformità delle modalità operative e gestionali** degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, **agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1.**

Lo stesso comma prevede la redazione di una **apposita relazione nei casi di non conformità.**

Viene altresì previsto, dal medesimo comma, che:

- il **procedimento di controllo si conclude entro 60 giorni** dall'inizio della verifica.
- l'**ISPRA** (o l'ARPA delegata) **comunica entro 15 giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente.**

Al fine di assicurare l'**armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli** citati sul **territorio nazionale** trovano applicazione gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

L'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132 prevede che l'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale. L'articolo 6 reca invece disposizioni in materia di funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA.

Il **comma 3-quater** prevede (al primo periodo) che, ricevuta la comunicazione sull'esito della verifica, il **Ministero dell'ambiente, nei 60 giorni successivi, adotta proprie conclusioni**, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione dell'ISPRA (o dell'ARPA delegata), e **le trasmette all'Autorità competente.**

b) adeguamento degli impianti alle conclusioni del controllo (commi 3-quater, periodi secondo e terzo, e 3-quinquies)

Ricevute le conclusioni del Ministero, l'Autorità competente (in base al disposto del secondo periodo del comma 3-*quater*) avvia un procedimento finalizzato all'**adeguamento degli impianti da parte del soggetto interessato alle conclusioni del Ministero**.

Viene altresì previsto che l'autorità competente disponga, **in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione** e dia tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo.

Resta salva (in base al successivo terzo periodo) la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.

Il **comma 3-*quinquies*** prevede che, **decorsi 180 giorni** dalla comunicazione all'Autorità competente delle conclusioni ministeriali, **ove il procedimento finalizzato all'adeguamento non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente può provvedere, in via sostitutiva** e previa diffida, anche mediante un Commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di adeguamento.

*c) monitoraggio delle attività di controllo (commi 3-*sexies*, 3-*septies* e 4)*

Il **comma 3-*sexies*** dispone che, **con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati** nel corso dell'anno.

Viene altresì stabilito che la medesima relazione sia **trasmessa al Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre**.

Il **comma 3-*septies***, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, prevede **l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del registro nazionale** deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo.

Al fine di garantire l'alimentazione del registro, lo stesso comma prevede **l'obbligo, per le autorità competenti**, al momento del rilascio, **di comunicare al Ministero dell'ambiente i nuovi provvedimenti autorizzatori** emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo.

La definizione delle **modalità di funzionamento e di organizzazione del registro** è demandata ad un apposito **decreto**, non avente natura regolamentare, **del Ministro dell'ambiente**.

Si osserva che la disposizione non indica un termine per l'emanazione del decreto ministeriale.

Si fa notare che l'istituzione del registro, prevista dalla norma in esame, consente di attuare il criterio di delega contemplato (ai fini del recepimento della nuova direttiva rifiuti n. 2018/851/UE) dall'art. 16, comma 1, lettera e), n. 2), della legge di delegazione europea 2018 (approvata in via definitiva dal Parlamento e in attesa di pubblicazione sulla G.U.).

Tale criterio prevede infatti di "istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

A far data **dall'effettiva operatività del registro, la comunicazione dei provvedimenti autorizzatori all'ISPRA** (prevista dal comma 3-bis) **non è più necessaria**, in quanto si intende assolta con la sola comunicazione al registro.

Sarà quindi onere dell'ISPRA dover accedere al registro per acquisire la citata comunicazione e, conseguentemente, procedere ai controlli a campione previsti dal comma 3-ter.

Il **comma 4** dispone che le Autorità competenti effettuano la **comunicazione** al registro succitato (prevista all'articolo 184-ter, comma 3-septies secondo periodo), **entro 120 giorni** dall'entrata in vigore della presente disposizione, **relativamente alle autorizzazioni per l'avvio di operazioni di recupero** di rifiuti ai fini del citato articolo 184-ter, **rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione**.

Si fa notare che l'art. 184-ter, comma 3-septies, secondo periodo, disciplina l'obbligo di comunicazione al registro per i "nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati", mentre il comma in esame detta una disposizione che riguarda la comunicazione delle autorizzazioni già rilasciate, quindi di autorizzazioni che sembrerebbero escluse dall'ambito di applicazione del citato secondo periodo del comma 3-septies.

Gruppo di lavoro per l'adozione dei criteri end of waste (commi 5 e 6)

Il **comma 5**, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti specifici di *end of waste* (previsti dal comma 2 dell'articolo 184-ter del Codice), prevede l'**istituzione di un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente**.

Lo stesso comma disciplina l'**individuazione dei membri** del gruppo di lavoro, le relative retribuzioni.

Viene infatti stabilito che il Ministero dell'ambiente è autorizzato a individuare cinque unità di personale pubblico, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti unità con competenze di natura tecnico-scientifica da collocare presso l'ufficio legislativo.

Le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al precedente periodo. Per le finalità di cui al presente comma è **autorizzata la spesa di 1 milione di euro** (200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024).

Il **comma 6** disciplina la **copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del gruppo di lavoro** citato, prevedendo che vi si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Disciplina applicabile alle autorizzazioni in essere e a quelle nuove (commi 7, 8 e 9)

Il **comma 7** dispone che **entro 180 giorni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti *end of waste*** (previsti dall'art. 184-ter, comma 2, del Codice) siano tenuti a presentare, alle autorità competenti, **istanza di aggiornamento** (alle disposizioni definite dai decreti predetti):

- i titolari delle **autorizzazioni** per gli impianti di trattamento rifiuti (emesse ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del Codice) e delle AIA relative ad impianti di gestione dei rifiuti (disciplinate dal Titolo III-bis, parte seconda, del Codice) **rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;**

- nonché coloro che svolgono attività di recupero in base ad una **procedura semplificata avviata successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.**

La **mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento**, nel termine indicato dal precedente periodo, determina la **sospensione dell'attività** oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.

Il **comma 8** disciplina invece le **autorizzazioni in essere** alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Viene infatti previsto che le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis, parte seconda, del Codice, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per le quali è in corso un procedimento di rinnovo ovvero che risultino scadute ma per le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, **sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del Codice.**

In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7 nei termini e con le modalità ivi previste.

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 appaiono in linea con il criterio di cui all'art. 16, comma 1, lettera e), numero 1), della legge di delegazione europea 2018 che, nell'ambito della riforma della disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto, delega il Governo a "disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851".

L'esigenza di disposizioni volte a disciplinare le autorizzazioni in essere è stata sottolineata anche dal Ministro dell'ambiente nel corso dell'[audizione del 12 settembre 2019](#) presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. In tale sede il Ministro ha evidenziato che "la recente modifica normativa introdotta dallo Sblocca cantieri ha posto il problema dell'applicabilità della norma

anche alle autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della novella del comma 3 dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente e a quelli in fase di rinnovo alla medesima data". Secondo lo stesso Ministro, una tale disposizione transitoria è "di fondamentale importanza per tutelare l'affidamento degli operatori del settore del recupero dei rifiuti ... al fine di evitare il blocco degli impianti di end of waste e conseguenti situazioni di criticità nel ciclo di gestione dei rifiuti, nelle more dell'adozione dei decreti previsti dall'articolo 184 del Codice dell'ambiente".

L'assenza di una disposizione volta a disciplinare in maniera esplicita le autorizzazioni in essere ha portato all'emanazione di circolari regionali (si veda in particolare la [circolare n. 30555 del 23 settembre 2019](#) emanata dalla Regione Lombardia).

Il **comma 9** prevede che gli **obblighi di comunicazione** di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 184-*ter* del Codice (come riscritto dall'articolo in esame) si applicano **anche alle autorizzazioni in essere**, cioè già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Viene altresì previsto che le autorità competenti effettuano i **prescritti adempimenti, nei confronti dell'ISPRA, nel termine di 120 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si valuti, a fini di chiarezza normativa, l'opportunità di precisare gli adempimenti cui le autorità competenti sono tenute nei confronti dell'ISPRA.

Clausola di invarianza finanziaria (comma 10)

Il comma 10 reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.